



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,  
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

### **Progetto di legge n. 197 relativo a:**

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" IN MATERIA DI AGENTI ACCERTATORI**

**Testo licenziato dalla Commissione, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto con modifiche, anche nel titolo**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

### **PROGETTO DI LEGGE N. 197**

di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 14 novembre 2023 nella seduta n. 124

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	
Maggioranza richiesta	<b>18</b>			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Marco DOLFIN

Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" IN MATERIA DI AGENTI ACCERTATORI**

*Relatore il Consigliere DOLFIN*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri*

*Al fine di porre in atto un maggior contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria e di comportamenti scorretti nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) sfocianti, in alcuni casi, anche in episodi di violenza verbale e fisica, la Giunta regionale ha presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, in data 12 aprile 2023, il disegno di legge n. 9/DDL, che ha assunto il numero 197 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 17 aprile in sede referente alla Seconda Commissione, con il quale si propone di allargare la platea dei soggetti autorizzabili, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", a svolgere le attività di accertamento e contestazione delle sanzioni poste a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale. Ai dipendenti delle aziende affidatarie dei servizi di trasporto e alle guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" si aggiungono quindi anche i dipendenti delle società che partecipano alla proprietà degli stessi affidatari dei servizi di TPL. Ciò al fine di incrementare il numero di agenti accertatori impegnati nelle attività di controllo, aumentando conseguentemente anche il livello di sicurezza per il personale dipendente, per il mantenimento della regolarità nello svolgimento del servizio e a favore di una maggior garanzia per l'utenza presente a bordo dei mezzi. Tale personale sarà adeguatamente formato nel rispetto di quanto già previsto dalla vigente disciplina regionale, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 41 a 43 della citata legge regionale 25/1998, per la figura degli agenti accertatori.*

*In sede di esame in Seconda Commissione consiliare permanente è stato inserito l'articolo 2, il quale apporta un coordinamento tecnico a seguito dell'ampliamento, da parte del comma 1 dell'articolo 1 del progetto di legge, della platea dei soggetti dell'articolo 41, comma 1, della LR 25/1998 che possono svolgere il servizio di "agente accertatore", attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 42 della LR 25/1998, che tratta dei requisiti che devono possedere gli agenti accertatori, mediante un rinvio ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 41" della LR 25/1998 oggetto della citata modifica ampliativa del comma 1 dell'articolo 1 del progetto di legge.*

*Concludono l'articolato l'articolo 3 "Clausola di neutralità finanziaria" e l'articolo 4 "Entrata in vigore".*

*Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (espresso in data 8 novembre 2023) e del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 26 giugno 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 14 novembre 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 197 e lo ha approvato a maggioranza.*

*Hanno votato a favore: il Presidente **Rizzotto** ed i Consiglieri **Bet, Bisaglia, Centenaro, Michieletto** -con delega della Consigliera **Vianello-**, **Sponda** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** e **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier).*

*Hanno espresso voto contrario: i Consiglieri **Bigon, Montanariello** e **Zanoni** (Partito Democratico Veneto).*



**MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" IN MATERIA DI AGENTI ACCERTATORI**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4, le parole: "*dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico*" sono sostituite dalle seguenti: "*degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché delle società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari*".

**Art. 2 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*Il personale del soggetto affidatario per poter essere incaricato*" sono sostituite dalle seguenti: "*I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 41 per poter essere incaricati*" e le parole: "*deve essere*" sono sostituite dalle seguenti: "*devono essere*".

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	4
Art. 2 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4